

STATUTO

**L'ASTRONAVE A PEDALI 167 -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA WALTER TOBAGI
SNC

Numero REA: SA - 384767

Codice fiscale: 04673250652

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2009 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni De Bartolomeis
Notaio

Allegato "A" all'atto in data 16 gennaio 2009

Rep. n.384 Racc. n.262

STATUTO

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SEDE -
DURATA - SCOPO ED OGGETTO DELLA SOCIETA'**

ART.1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e degli artt. 2511 e segg. c.c., una società cooperativa sociale denominata **"L'ASTRONAVE A PEDALI 167 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE"**.

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, **le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.**

ART.2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Eboli (SA)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere unità locali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ART.3) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.4) La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-

ciali dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale.

La cooperativa si propone al contempo di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci operatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie ed ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza ed ogni altra forma di intervento assistenziale psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie e le persone

svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, diversamente abi-

li, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà; l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza a tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio, presso centri organizzati o strutture per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri;

- la mediazione culturale per tutto ciò che riguarda gli stranieri ed altri soggetti svantaggiati, la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose, l'animazione culturale e l'integrazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi-gioco, ludoteche, biblioteche, attività sportive, laboratori teatrali, musicali, archivi, biblioteche, mostre, laboratori, sale cinematografiche, spazi e strutture appositamente creati per la competizione sportiva e non;

- prestazioni educative di tipo itinerante come sostegno alla famiglia; interventi di mediazione familiare, servizio di sostegno alle famiglie ed alla genitorialità, recupero della dispersione scolastica; sostegno scolastico primario e secondario e sostegno sociale in genere;

- predisposizione di un sistema informativo e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell'inserimento lavorativo; sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche in soggetti non vedenti ed audiolesi;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione in genere, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- la creazione e la gestione di case di cura con finalità riabilitative, asili nido, scuole materne e mense sociali, dormitori sociali, ostelli della gioventù, gestione di centri di prima accoglienza, comunità familiari, gestione di centri di ascolto, gestione di strutture educativo-residenziali-semiresidenziali, agriturismi sociali, case di vacanze e colonie marine e montane, per tutte le categorie svantaggiate;

- la gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; organizzazione e gestione di servizi per l'affidamento familiare; assistenza esterna agli istituti di pena per le attività formative e ludiche destinate a minori e ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; assistenza a minori nel settore della giustizia minorile; psicomotricità e logopedia in ambito socio-educativo e sanitario;

- la gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musico-terapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità, strutture private e pubbliche e presso il domicilio del richiedente per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno;

	- diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, convegni e altre forme educative; - la creazione e la gestione di aree da adibire ad orti botanici, aree da adibire alla agricoltura sociale; - la prestazione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, e telecontrollo, sia in forma privata che in convenzione con pubbliche amministrazioni e ogni altro ente privato; - attività di promozione di studi e ricerche sulle realtà locali, territoriali e nazionali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra; ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; la prestazione di servizi di consulenza nel settore dei servizi sociali; - l'organizzazione di corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff; corsi di formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali; progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento formativo in collaborazione con l'istituzione scolastica e la realizzazione di moduli orientativi per giovani; corsi, finanziati ed autofinanziati, di aggiornamento professionale corrispondenti alle reali domande formative del mercato; corsi di lingue (principiante - intermedio - avanzato) rivolte ad esigenze personali, professionali e didattiche, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di scrittura creativa e tutto quanto concerne la formazione e lo sviluppo della persona per l'inserimento lavorativo; - la prestazione di servizio ambulanze, prestazione di servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica, anche mediante la partecipazione a gare d'appalto, a favore di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e comunità; servizi di assistenza, nel settore dei servizi sociali, per il disbrigo di pratiche amministrative presso enti ed uffici pubblici e segretariato sociale; - la prestazione di servizi di assistenza nell'economia domestica, igiene degli ambienti domestici e aggregativi, pulizia e riordino della casa e aiuto all'acquisto e preparazione dei pasti; - la realizzazione di interventi in campo culturale, antropologico ed ambientale, con il recupero delle tradizioni locali, popolari e contadine, e attività di promozione e sviluppo dell'immagine e delle risorse naturali del territorio mediante la prestazione di servizi di: ricognizione, catalogazione, individuazione storico - critica e tecnica dei beni naturali, ambientali, archeologici, architettonici, rurali e scientifici nonché manutenzione e custodia degli stessi; la promozione di iniziative e di programmi culturali anche attraverso l'u-	
--	---	--

utilizzo di qualunque strumento multimediale (quali radio, te-

levisione, stampa, internet); assunzione da pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o privati di incarichi di programmazione ed attivazione di mezzi di tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, realizzando ed attuando progetti per la difesa del suolo e del patrimonio forestale e di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico del territorio; organizzazione di congressi, manifestazioni culturali, di spettacolo, meeting, per conto proprio e/o Pubbliche Amministrazioni di enti pubblici e/o privati.

Nell'esercizio della sua attività la società potrà partecipare a gare ed appalti pubblici e privati, concedere ed assumere appalti.

Il tutto previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia e con espressa esclusione per la società dello svolgimento di attività intellettuali riservate a professionisti o soggetti iscritti in appositi Albi o Registri.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e con le modalità disposte dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

La società potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi; partecipare a raggruppamenti di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie; accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi che prevedono agevolazioni di ogni tipo e a qualsiasi altra fonte di intervento pubblico in tema di cooperazione.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento

aziendale nonchè adottare procedure di programmazione plu-

riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrative.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II

SOCI

CAPO I

SOCI - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.5) Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci operatori:

- quali soci ordinari:

- le persone fisiche che siano maggiori di età e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- quali soci volontari:

- i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n.381/1991, che prestano la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Per l'opera prestata, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. E' invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Nel rispetto ed ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge circa il numero dei soci per le società cooperative che adottano le norme sulla società a responsabilità limitata, possono essere ammessi come soci, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazio-

ne sul territorio della attività, siano identiche o affini

all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza con essa.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ART.6) Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicando:

a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; la categoria dei soci cui intende essere iscritto;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo, allo statuto della società ed alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali nonché ai regolamenti interni;

c) la dichiarazione relativa all'ammontare della quota di capitale sociale che si intende sottoscrivere;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni as-

sunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci, non possono costituire oggetto di delega.

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e di statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.

ART.7) I soci cooperatori sono obbligati:

- ad effettuare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, il versamento della quota sociale sottoscritta, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a non prestare, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

ART.8) I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e di instaurare i relativi rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo nonché del regolamento interno.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-

mento.

ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.10) RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata, queste ultime in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'impossibilità, per gravi e comprovati motivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto e comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione, sempre a mezzo raccomandata, al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto mutualistico, il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.11) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano

dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal

rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono tali da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge oppure per il caso in cui il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo quali previsti dalla legge ed indicati nel regolamento interno redatto ai sensi della legge n.142/2001 ed il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa di legge in materia; ovvero, se trattasi rapporto di lavoro non subordinato, per il caso in cui esso sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento imputabile al socio.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione fattane a mezzo lettera raccomandata a/r. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.12) MORTE DEL SOCIO

Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta nei modi di cui all'art.6 del presente statuto e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune.

In via alternativa o qualora la relativa richiesta sia definitivamente respinta, spetta agli eredi o legatari il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Gli eredi o legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.

ART.13) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il solo valore nominale della quota, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n.59 oppure eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende

anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione deve essere esercitato entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il valore delle quote comunque non rimborsate sarà devoluto con delibera dell'assemblea alla riserva legale.

ART.14) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART.15) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale.

TITOLO IV

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.16) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da quote aventi ciascuna valore nominale pari ad Euro 400,00 (quattrocento virgola zero centesimi) e comunque non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
- e) dalla eventuale riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

La società può deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto secondo quanto previsto dall'art.2524 c.c. In tal caso, potranno essere conferiti, nelle forme di legge, beni in natura e crediti nonchè tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ART.17) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa modifica dello statuto, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.18) BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal giorno primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o nella nota

integrativa al bilancio.

Gli amministratori ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio di particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse.

ART.19) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59 del 31 gennaio 1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) alla rivalutazione gratuita del capitale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/92;
- d) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di cui all'art. 2545 quinquies c.c. e di statuto nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al successivo art.20;
- f) alla riserva straordinaria ed alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.20) RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la società, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;
- b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in

nessun caso superare la misura del 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 2 lettera a) della legge 3 aprile 2001 n.142.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.21) MODALITA'DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determinazione dei compensi di amministratori e sindaci;
- 5) le modificazioni dello statuto;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- 7) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori nonchè gli eventuali criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte sempre mediante deliberazione assembleare, con il metodo collegiale e con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c. e dal presente statuto.

ART.22) CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore unico mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci mediante lettera raccomandata a/r o consegnata anche a mano e controfirmata per ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal

socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessun socio si oppone alla trattazione degli argomenti. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.23) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le sole delibere di cui ai numeri 5 (modificazioni dello statuto), 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale) e 7 (scioglimento anticipato della società, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori) del precedente art.21, l'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.24) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA

Possono presenziare all'assemblea tutti i soci iscritti nel

libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota di capitale sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto, deve indicare il nome del rappresentante e deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

ART.25) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario che assiste il Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'adunanza di persona o per delega; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni, curando che degli esiti di tutti tali accertamenti sia dato conto nel verbale.

Il voto deve essere espresso palesemente per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi richiesti dalla legge. Il verbale deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, quelli favorevoli, astenuti o dissenzienti ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, in apposito libro.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ART.26) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su deliberazione dell'assemblea in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo quanto viene determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. In caso di nomina di un amministratore unico questi deve essere socio cooperatore. All'amministratore unico competono i poteri in materia di ammissione di nuovi soci, di trasferimento delle quote, di recesso e di esclusione.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimis-

sioni o per la durata fissata all'atto di nomina e sono rie-

leggibili. Non possono essere nominati amministratori, e ove nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c..

ART.27) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove operi il consiglio di amministrazione, esso nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da consegnarsi anche a mano, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se esistente o, in caso di urgenza, l'avviso deve pervenire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART.28) POTERI DI GESTIONE

All'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa con facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga necessari od utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla assemblea dei soci. L'organo amministrativo potrà nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.29) DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega oltre che le retribuzioni

e le eventuali cauzioni. Il tutto nel rispetto dei divieti di delegabilità di cui all'art.2381 c.c. e delle altre norme di legge vigenti in materia.

In ogni caso, l'organo amministrativo non può delegare i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione, e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali, e finanziari della società ove elaborati; valuta il generale andamento dell'gestione.

ART.30) RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione o agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ART.31) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO VII

CONTROLLO

ART.32) CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ART.33) COLLEGIO SINDACALE

La cooperativa può nominare un collegio sindacale. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

ART.34) FUNZIONI

Al collegio sindacale, se nominato, competono le attribuzioni, le facoltà ed i doveri previsti dagli artt.2403 e 2403-bis del codice civile. Esso è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti in ogni caso con i requi-

siti prescritti dalla legge. Il presidente del collegio sin-

dacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

ART.35) CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.36) SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della cooperativa, salvo i casi in cui, ai sensi di legge o di statuto, sia l'assemblea a deliberarlo od accertarlo. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge e nel termine di legge dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci determinandone il numero ed i poteri.

ART.37) DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto nonché dei dividendi eventualmente maturati;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59 in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c..

IN ORIGINALE FIRMATO:

RAFFAELE LESO

BOTTIGLIERI ANTONIA

EMMANUELE TUCCI